



MARIO PICCININ

NOTARO

Allegato "A" al Repertorio n. 53.362 e Fasci-  
colo n. 21.154.

# STATUTO

della

Associazione "ORIZZONTI - ONLUS"


## Art. 1 - Costituzione e Sede.

E' costituita l'Associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) denominata "ORIZZONTI - ONLUS", con sede in Bagno a Ripoli (Firenze), frazione Grassina, Via San Michele n. 1 (presso il Circolo ACLI).

## Art. 2 - Finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente "finalità di solidarietà sociale" nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria in special modo la realizzazione e la gestione, nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli, di una struttura per l'accoglienza di persone con disabilità rimaste senza familiari o con questi in condizioni non sufficienti per poterli assistere.

Lo scopo è quello di realizzare una casa famiglia riservata a persone con disabilità per le quali non è stato possibile costruire un percorso di vita indipendente e che alla morte dei genitori sarebbero avviati in istituti spesso lontani, perdendo così i



contatti con le persone e con il territorio, mettendo a rischio l'autonomia acquisita.

Si tratta di garantire la qualità della vita a queste persone, le loro amicizie, i loro rapporti interpersonali per non sprecare quello che la famiglia ha costruito con anni di amore e di sacrificio.

La casa famiglia dovrà necessariamente essere situata in un centro abitato, una casa tra le altre così come le persone che l'abiteranno, continuando la vita di prima, se possibile in maniera migliore.

L'Associazione collaborerà con altri enti ed associazioni che perseguono gli stessi fini, tenendo contatti con la reti di solidarietà ed associazionismo presenti sul territorio.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - I soci.

I soci si dividono in promotori, ordinari, sostenitori e benemeriti.

Sono soci promotori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione.



MARIO PICCININ  
NOTARO

Sono soci ordinari i genitori, i tutori dei soggetti nonché i soggetti stessi al raggiungimento della maggiore età, se capaci e tutti coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo.

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci benemeriti le persone che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo e quelle persone che hanno acquisito particolari meriti per l'Associazione.


La varia catalogazione dei soci non altera il principio di pariteticità dettato e richiesto dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

E' compatibile l'iscrizione del socio ad altre Associazioni similari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

#### 1) Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due per-



sone già socie.

L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal mese successivo rispetto a quello in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## 2) Doveri dei soci

I soci prestano la loro attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea stessa.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.



L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze previste nei successivi articoli. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, la quota associativa è intrasmisibile e non rivalutabile.

### 3) Perdita della qualità di socio


La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per delibera di esclusione dell'Assemblea per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto. A tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- c) per il ritardato pagamento dei contributi sociali per oltre un anno.

### Art. 4 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci; il Presidente dell'Associazione; il Vice-Presidente dell'Associazione; il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  | Art. 5 - L'Assemblea.  |
|  |  | 1. L'Assemblea è costituita dalla totalità dei soci  |
|  |  | ed ha il potere deliberativo sugli atti fundamenta-  |
|  |  | li dell'Associazione. In particolare:  |
|  |  | a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;  |
|  |  | b) approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;   |
|  |  | c) ratifica le variazioni di bilancio eventualmente intervenute nell'anno;   |
|  |  | d) nomina il Consiglio Direttivo e dispone in merito a dimissioni e subentri dello stesso;   |
|  |  | e) approva le modifiche dello Statuto;   |
|  |  | f) delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo;  |
|  |  | g) delibera su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.   |
|  |  | 2. L'Assemblea ha una funzione d'indirizzo e di controllo sull'attività del Consiglio Direttivo.   |
|  |  | 3. L'Assemblea, nella prima riunione utile, nomina a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori. Le cariche hanno durata triennale. |
|  |  | 4. Ogni socio ha diritto a un solo voto.   |
|  |  | Art. 6 - Funzionamento dell'Assemblea.   |
|  |  | L'organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.  |
|  |  | 6  |



MARIO PICCININ  
NOTARO

Tutti i soci, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto. E' ammesso l'intervento per delega (non superiore a due) da conferirsi esclusivamente a qualsiasi socio ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci revisori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in assenza dal Vice presidente. I verbali sono redatti dal Segretario. Il Presidente può chiamare un notaio a redigere il verbale quando sia ritenuto opportuno.


L'Assemblea viene convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 marzo), per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 31 ottobre).

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un decimo dei soci.

1) L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con



il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è necessario il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli associati.

5) Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe.

6) Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 7 - Il Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

#### Art. 8 - Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.



Art. 9 - Elezione del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 10 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile da cinque a nove membri eletti tra i soci con voto segreto dell'Assemblea che ne stabilisce il numero all'atto della nomina. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Tesoriere ed il Segretario.

L'Assemblea stessa designa il Presidente tra i Consiglieri nominati.

In caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione.

Art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione a meno che non deliberi di sottoporlo all'Assemblea;

d) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascun socio, demandando all'Assemblea gli opportuni provvedimenti;

e) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci;

f) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Pre-

sidente.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli fra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, nominando un altro socio fino alla prima Assemblea.

Nessun compenso né indennità è dovuto ai membri del Consiglio ed ai Sindaci revisori ai quali potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività sociali, nei casi e nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato avvisando i Consiglieri anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari attinenti a dati sensibili protetti dalla vigente normativa sul diritto alla riservatezza.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Art. 14 - Collegio dei Sindaci revisori.

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori, costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti dovranno accertare la regolare

tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15 - Patrimonio e Risorse economiche.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, le risorse economiche dell'Associazione derivano da:

- a) versamento delle quote sociali (da versare entro il 30 marzo di ogni anno);
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi dei privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni o lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali assunte nell'ambito dello scopo sociale.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 - Esercizio finanziario.

L'Associazione redige annualmente un Bilancio.

1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali ai soci, anche in modo indiret-

to, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Utili o avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 17 - Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, sulla base di quanto predisposto dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art. 18 - Controversie.

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi saranno sottoposte, ad esclusione di ogni altra giurisdizione,

alla competenza di un arbitro amichevole composto da tre che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del

Tribunale di Firenze

Alessandro Caballero

Tommaso Cusi

Luigi Boldi

Pier Luigi Mattioli

Fiorino Crayli

Giuseppe Pichore

Giulio Marino Jilida

Mario Tichan

Maria Luisa Caputo

Elton

Muller



MINISTERO DELL'INTERIORE

DIREZIONE GENERALE

IN VIA MONTENAPOLEONE, 155 - 00187 ROMA

Copia conforme all'originale, con esso collazionata, redatta

il 12/11/2002 dal funzionario di nome e cognome

Luigi di Franco, iscritto al registro dei direttori

distrettuali di Firenze, Frosinone e Roma, rilascia per

uso fiscale

data 12/11/2002

